

**LA STORIA della MANCATA  
PEREQUAZIONE**

## Corte COSTITUZIONALE 226/1993

*...“va garantita l’adeguatezza delle pensioni...al fine di scongiurare un non sopportabile scostamento fra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni, in forza del principio costituzionale di ragionevolezza... informando il **meccanismo perequativo** ai dettami costituzionali di cui agli art. 36,c.1 e 38, c.2 della Costituzione...”*

# ... MA SIAMO IN ITALIA

E, da allora, sono passati 24 anni....

**PURTROPPO...**



**...ed allora, dal 2008 al 2017, la  
perequazione è stata abbattuta  
in 7 anni su 10 !!!!!....**

## Tab. 1) L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni

Classe di Assegno (lordo/anno)	1996 1998	1999 2000	2001 2007	2008 2010	2011	2012	2013	2014	2015 2018	2019 ???
Fonte Normativa	Legge 449/1997	Legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 127/07 e 247/07	Legge 388/2000	Legge 214/2011 e Legge 109/2015		Legge 147/2013 e Legge 208/2015		Legge 388/2000
Sino a 2 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 2 e 3 volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e 4 volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40% <sup>4</sup>		95%	95%	90%
Tra le 4 e 5 volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20% <sup>4</sup>		75%	75%	90%
Tra le 5 e 6 volte il TM	75% <sup>1</sup>	30% <sup>2</sup>	75%	75%	75%	10% <sup>4</sup>		50%	50%	75%
Tra le 6 e 8 volte il TM	75% <sup>1</sup>	30% <sup>2</sup>	75%	75%	75%	0% <sup>4</sup>		€ 13,08 <sup>5</sup>	45%	75%
Oltre le 8 volte il TM	75% <sup>1</sup>	0% <sup>2</sup>	75%	75% <sup>3</sup>	75%	0% <sup>4</sup>		€ 13,08 <sup>5</sup>	45%	75%

### DETTAGLIO DELLA TABELLA

1= Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS è stata congelata (art. 59, legge 449/1997);

2= Nel biennio 1999/2000 le quote di importo tra 5 e 8 volte il minimo INPS sono state rivalutate solo per il 30%; quelle superiori ad 8 volte non sono state rivalutate (=0%).

3= Nel solo anno 2008 la rivalutazione per l'INTERO IMPORTO delle pensioni superiori a 8 volte il minimo INPS è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07);

4= Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinarsi", negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013.

5= La cifra in euro (13,08) esprime la rivalutazione del 40% che è stata applicata solo fino a 6 volte il minimo INPS (in pratica niente di più)

Estratto da: [www.PensioniOggi.it](http://www.PensioniOggi.it)

Rielaborazione grafica: Centro Studi Confedir-FEDERSPeV - Marzo 2017

# Dettaglio della “Tabella 1”

**1** = Nell’anno **1998** la rivalutazione delle pensioni superiori a **5 volte il minimo INPS è stata congelata** (art. 59, legge 449/1997);

**2** = nel biennio **1999/2000** le quote di importo tra **5 e 8 volte** il minimo INPS sono state rivalutate solo per il 30%; quelle **superiori ad 8 volte** non sono state rivalutate (0=%);

**3** = nel **solo anno 2008** la rivalutazione per l’INTERO IMPORTO delle pensioni superiori a **8 volte** il minimo INPS è stata **congelata** (art. 1, c. 19, legge 247/2007);

**4** = nel **2012-2013**, rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c’è anche un “**effetto trascinamento**” negli anni 2014-2015 pari al 20% dell’importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013;

**5** = nel **2014**, la cifra in euro (13,08) esprime la **rivalutazione del 40%** che è stata applicata **solo fino a 6 volte** il minimo INPS (in pratica niente di più per quelle superiori a 6 volte)\*.

# PEREQUAZIONE fino a che IMPORTO ?

**Legge 388/2000** (finanziaria per il 2001) all'art.69, c. 1, stabilisce che la **perequazione automatica delle pensioni spetti integralmente solo per le fasce fino a 3 volte il minimo INPS.**

**Per le altre:**

b) 90% da **3 a 5 volte**

c) 75% per gli importi **>5 volte** il minimo

**Secondo l'INPS**, solo le fasce più basse “...sono integralmente tutelate dall'erosione...” (Sentenza C.C. Basilicata n° 7/2017)... E “...la tecnica della perequazione spetta al legislatore...”.

# LA SEQUENZA delle NORME sulla PEREQUAZIONE (>6 volte minimo INPS)

Sentenza C. Costituz. 316/2010 (“*non reiterare...per evitare tensioni e...per non ridurre la tutela...*” ... “*le pensioni di maggior importo presentano margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo*”...). *Ma...invece...la reiterazione c’è stata...:*

## CONTINUO CAMBIAMENTO E CONTINUA REITERAZIONE DELLE REGOLE:

Art. 24, c. 25, legge 214/2011 ( *riforma del sistema perequativo precedente... con riduzione della % di equiparazione per quelle da 3 a 6 volte il minimo INPS e nessuna perequazione per quelle >6 volte il minimo INPS*).

*Legge 147/2013... da valutare in combinato disposto con legge 109/15.*

*Sentenza 116/2013 della C. Costituzionale.*

*Sentenza 208/2014 della C. Costituzionale (“...pensione come retribuzione differita...”).*

# LA SEQUENZA delle NORME sulla PEREQUAZIONE (>6 volte minimo INPS)

*Sentenza C. Costituz. 70/2015...non rispettata dalla...*

- **Legge Renzi 109/2015** (art. 24, c. 25, lettere b), d), e) più c. 25 bis) che ha previsto un meccanismo perequativo, parziale ed irragionevole, in contrasto con:
- principio della **adeguatezza** della pensione nel tempo (ex art. 3, 36 e 38, c.2 della Costituzione;
- **art. 2, 3, 117, 136**, primo comma, della Costituzione;
- **art. 6** Convenzione CEDU (Sentenza CEDU 7/06/2011;
- **art. 1** protocollo addizionale Convenzione CEDU (protezione proprietà);
- assume **natura tributaria** a danno solo di alcuni (certi pensionati...)

# LA SEQUENZA delle NORME

**Legge Stabilità per 2016 (208/2015)** fa configurare la mancata perequazione come pretesa di natura **TRIBUTARIA per gli anni 2012-2018**, in violazione art. 2, 3, 23, e 53 della Costituzione... perchè posta a carico dei soli pensionati... Impedisce la conservazione nel tempo della pensione (con violazione art. 38, c. 2 della Costituzione)... alterando il rapporto di egualianza e ragionevolezza (art. 3, 36, 38 della Costituzione)... con un **DANNO IRRECUPERABILE ED IRREPARABILE** (violaz. art. 136, 38, 36, 3, 2, 23, 53 e 117 della Costituzione più art. 6 CEDU...)

# **SENTENZA C. COSTITUZ. 173/2016 (05.07.16)** **(contributo di solidarietà)**

**“IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DEVE...”**

➤ **RISPETTARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’;**

➤ **ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO COME MISURA UNA TANTUM...**

➤ **“UN CONTRIBUTO SULLE PENSIONE COSTITUISCE, PERO’, UNA MISURA DEL TUTTO ECCEZIONALE, NEL SENSO CHE NON PUO’ ESSERE RIPETITIVO E TRADURSI IN UN MECCANISMO DI ALIMENTAZIONE DELA SISTEMA DI PREVIDENZA”.**

Ma la CORTE HA RITENUTO LEGITTIMA  
ANCHE LA NORMA SULLA  
**RIVALUTAZIONE  
DECRESCENTE  
DEGLI ASSEGNI**

# I PENSIONATI si sono “AGITATI”

Ed hanno reagito, con una **serie di ricorsi presentati** alle varie C. Conti Regionali e ad alcuni Tribunali del lavoro... sia contro il **contributo di solidarietà** sia contro la **mancata/parziale perequazione**.

**Chi si è mosso? (triennio 2016-2017):**

- **LEONIDA-CONFEDIR-FEDERSPeV**
- **Pensionati Ferrovie (Gallori e C.)**
- **CIDA**
- **Altri.....???**

**RISULTATI ?????**

# TANTE SENTENZE NEGATIVE

- **Corte Conti Lombardia** 186/2015; 19/2016; 30/2016
- **Corte Conti Lazio** 491/2015; 503/2015
- **Corte Conti Veneto** 28/2016
- **Corte Conti Liguria** 23/2016
- **Corte Conti Friuli V.G.** 43/2016
- **Corte Conti Basilicata** 12/2016
- **Corte dei Conti della Basilicata** 46/2016
- **Trentino A.A. – Toscana – Lazio**
- **Corte dei Conti Basilicata** 7-8/2017

# SENTENZE-ORDINANZE POSITIVE

- Corte Conti Emilia Romagna
- Umbria – Campania – Calabria – Liguria
- Sicilia – Lazio

**Con un ulteriore rinvio alla Corte Costituzionale...  
che HA DECISO IL 25.10.17**

**Dando parere NEGATIVO !**

**La Sentenza della Consulta  
del 25/10/2017 è una Sentenza politica  
che disattende la storia delle precedenti  
Sentenze Costituzionali.**

**La ricordiamo in breve...**

**la Sentenza 275/2016  
della Corte Costituzionale**



**ad esempio le 2 sentenze  
(1 su SOLIDARIETÀ ed 1 su PEREQUAZIONE)  
della C. Conti Basilicata (Gennaio 2017)**

# SENTENZA 275/2016 C. COSTITUZIONALE



**1.1.2017: i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.).**

- **Risolta una controversia fra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara: non devono venire meno i servizi agli studenti disabili a causa delle politiche di austerità.**
- **“È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.**
- **È una sentenza di grande rilievo che mette in secondo piano i vincoli dell'articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio (imposto dalla Ue al Governo Monti) rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini.**

**TRA QUESTI DIRITTI FONDAMENTALI CI SONO ANCHE IL DIRITTO ALLA PENSIONE (art. 38 Cost.) E IL DIRITTO ALLA PEREQUAZIONE ANNUALE DELLE PENSIONI (EX SENTENZA 70/2015 DELLA CONSULTA)..... (NdR)**

# QUALCOSA STA CAMBIANDO ?

**È significativo che le C. Conti della Lombardia e del Veneto, in un primo momento diversamente orientate, a partire dall'autunno 2016 abbiano assunto una posizione:**

- ✓ **di merito** (anche alla luce della sentenza del 5 luglio 2016, n° 173/2016 della C. Costituzionale )
- ✓ **e di opportunità** (in attesa della nuova pronuncia della Corte Costit. Stessa)...nella convinzione che la Legge Renzi abbia eluso gli effetti della sentenza 70/2016 della Consulta (violando art. 3, 53, 36, e 38 Costituzione)

# QUALCOSA STA CAMBIANDO ?

**(Blocco perequazione pensione per gli  
over 6 volte il minimo INPS)**

- **Giudice del Lavoro – Tribunale di Torino** (Mauro Mollo, 22/10/16) ) ha sollevato la questione della **legittimità costituzionale della legge Renzi** (109/2015) che ha disapplicato nella sostanza la sentenza 70/2015 della Consulta, che – a sua volta- aveva abrogato la legge Monti-Fornero (2011) sul congelamento della rivalutazione automatica degli assegni.
- **Idem: Tribunali di Palermo, Napoli e Brescia...** contestano la legge Renzi

# Corte CONTI LOMBARDIA

1. Ordinanza sospensione 25/10/16, n° 100 (giudice E. Madeo)
2. Ordinanza sospensione 24/11/16, n° 127 (giudice G. Veccia)
3. Ordinanza sospensione 2/12/16, n° ? (giudice E. Musumeci)
4. Ordinanza sospensione 15/12/16, n° 235 (giudice L. Motolese)
5. Ordinanza sospensione 30/01/17, n° 9 (giudice V. Tenore)

**Questione: RIVALUTAZIONE PENSIONI SUPERIORE A 6 VOLTE IL MINIMO INPS**

# Corte Conti VENETO (19/01/2017)

- Anche la **C. Conti Veneto** ( Giudice Giuseppina Mignemi !!!) a Gennaio 2017, ha respinto le pretese dell'INPS e, con **ordinanza n° 4/17**, ha **sospeso il giudizio** in attesa della nuova pronuncia della Corte Costituzionale.

*(Causa Avv. Camarda, Foro Vicenza...rivalutazione pensioni...)*

**N.B.**

**LA PRECEDENTE DECISIONE, A NOI NEGATIVA, DELLA DR.SSA MIGNEMI È STATA DA NOI APPELLATA A ROMA (PROBLEMA DEGLI “UNDER 90”)...**



## QUANTIFICAZIONE della MANCATA PEREQUAZIONE



**Un esempio per tutti:**

Una pensione di **3.700 euro netti/mese** ha

avuto un **danno complessivo** di **15.000 €**

(**circa 1.500 euro/anno** x 10 anni: 2008-2017)

# La spesa previdenziale

## Spesa pubblica per pensioni

In rapporto sul Pil



Fonte: Rapporto n. 16 RGS, settembre 2015 - Inps

## Le pensioni di vecchiaia

Classi di importo mensili	numero	%
<b>Fino a 499,99</b>	1.412.043	<b>14,9</b>
<b>da 500,00 a 749,99</b>	2.654.479	<b>28,1</b>
<b>da 750,00 a 999,99</b>	1.094.028	<b>11,6</b>
<b>da 1.000,00 a 1.249,99</b>	959.245	<b>10,2</b>
<b>da 1.250,00 a 1.499,99</b>	839.236	<b>8,9</b>
<b>da 1.500,00 a 1.749,99</b>	823.859	<b>8,7</b>
<b>da 1.750,00 a 1.749,99</b>	481.377	<b>5,1</b>
<b>da 1.750,00 a 1.999,99</b>	345.197	<b>3,7</b>
<b>da 2.000,00 a 2.249,99</b>	243.291	<b>2,6</b>
<b>da 2.500,00 a 2.999,99</b>	280.678	<b>3,0</b>
<b>da 3.000,00 a 3.499,99</b>	125.150	<b>1,3</b>
<b>3.500,00 e oltre</b>	195.675	<b>2,1</b>

CdS


## TIPOLOGIA PENSIONISTICA 2015 secondo ISTAT

Importo mensile (lordo *)	Nr.	%	Mld
Fino a 499,00	5.958.710	25,7	35,680
500,00 - 999,99	9.190.137	39,6	82,711
1.000,00 - 1.499,99	3.166.282	13,6	47,494
1.500,00 - 1.999,99	2.280.934	9,8	47,899
2.000,00 - 2.999,99	1.847.283	8,0	55,418
3.000,00 - 4.999,99	560.192	2,4	26,889
5.000,00 - 9.999,99	175.746	0,8	15,817
10.000,00 e oltre	9.190	0,1	1,102
<b>TOTALE</b>	<b>23.198.474</b>	<b>100,0</b>	<b>277,33</b>


\* = Inclusa la 13<sup>ma</sup> - Dati ISTAT 03.12.2015.

Rielaborazione Centro Studi Confedir 21.06.2016 su valori pensionistici medi.

# Le fasce della tipologia pensionistica 03.12.2015




Fonte INPS 2015. Rielaborazione: Centro Studi Confedir



## **COSA ci stanno RUBANDO ?**

I calcoli sono stati fatti dagli anni 2011 al 2015...  
Il 2016 è stato negativo (deflazione): la legge 19/2017 (milleproroghe) ha differito al 1° gennaio 2018 il conguaglio negativo dello 0,1% rispetto al percepito nel 2015.



**Minimo INPS 2017 = 501,89 €**

**Minimo INPS x 3 = 1.505,67 €**

## Calcolo rimborso pensione\* da 1450 a 2000 € lordi/mese

Importo lordo della PENSIONE	Quanto Ti sta offrendo il Governo	Quanto ad oggi Ti spetterebbe	Quanto in MENO Stai ricevendo	Quanto Ti sta offrendo in % il Governo
Importo lordo mensile della tua pensione	Rimborso/Bonus presunto offerto al 1° di Agosto	Calcolo del Rimborso che ti spetta dal 2011 al 2015	Diff. tra quanto ti sta offrendo il Governo e quanto ti spetta	Percentuale dell'offerta sul totale che ti spetta
<b>1.450</b>	<b>644,73</b>	<b>1.919,65</b>	<b>1.274,92</b>	<b>-66,41</b>
<b>1.500</b>	<b>658,46</b>	<b>3.124,24</b>	<b>2.465,78</b>	<b>-78,92</b>
<b>1.550</b>	<b>680,41</b>	<b>3.218,46</b>	<b>2.538,05</b>	<b>-78,86</b>
<b>1.600</b>	<b>702,36</b>	<b>3.312,68</b>	<b>2.610,32</b>	<b>-78,80</b>
<b>1.650</b>	<b>724,31</b>	<b>3.406,90</b>	<b>2.682,59</b>	<b>-78,74</b>
<b>1.700</b>	<b>746,26</b>	<b>3.501,12</b>	<b>2.754,86</b>	<b>-78,69</b>
<b>1.750</b>	<b>768,21</b>	<b>3.595,35</b>	<b>2.827,14</b>	<b>-78,63</b>
<b>1.800</b>	<b>790,16</b>	<b>3.689,57</b>	<b>2.899,41</b>	<b>-78,58</b>
<b>1.850</b>	<b>812,11</b>	<b>3.783,79</b>	<b>2.971,68</b>	<b>-78,54</b>
<b>1.900</b>	<b>565,39</b>	<b>3.798,04</b>	<b>3.232,65</b>	<b>-85,11</b>
<b>1.950</b>	<b>427,18</b>	<b>3.890,17</b>	<b>3.462,99</b>	<b>-89,02</b>
<b>2.000</b>	<b>437,89</b>	<b>4.061,98</b>	<b>3.624,09</b>	<b>-89,22</b>

## Calcolo rimborso pensione\* da 2050 a 2600 € lordi/mese

Importo lordo della PENSIONE	Quanto Ti sta offrendo il Governo	Quanto ad oggi Ti spetterebbe	Quanto in MENO Stai ricevendo	Quanto Ti sta offrendo in % il Governo
Importo lordo mensile della tua pensione	Rimborso/Bonus presunto offerto al 1° di Agosto	Calcolo del Rimborso che ti spetta dal 2011 al 2015	Diff. tra quanto ti sta offrendo il Governo e quanto ti spetta	Percentuale dell'offerta sul totale che ti spetta
<b>2.050</b>	<b>448,83</b>	<b>4.156,10</b>	<b>3.707,27</b>	<b>-89,20</b>
<b>2.100</b>	<b>459,78</b>	<b>4.250,21</b>	<b>3.790,43</b>	<b>-89,18</b>
<b>2.150</b>	<b>470,73</b>	<b>4.344,33</b>	<b>3.873,60</b>	<b>-89,16</b>
<b>2.200</b>	<b>481,68</b>	<b>4.438,45</b>	<b>3.956,77</b>	<b>-89,15</b>
<b>2.250</b>	<b>492,62</b>	<b>4.532,57</b>	<b>4.039,95</b>	<b>-89,13</b>
<b>2.300</b>	<b>503,57</b>	<b>4.626,68</b>	<b>4.123,11</b>	<b>-89,12</b>
<b>2.350</b>	<b>348,96</b>	<b>4.602,52</b>	<b>4.253,56</b>	<b>-92,42</b>
<b>2.400</b>	<b>262,48</b>	<b>4.667,68</b>	<b>4.405,20</b>	<b>-94,38</b>
<b>2.450</b>	<b>267,95</b>	<b>4.743,31</b>	<b>4.475,36</b>	<b>-94,35</b>
<b>2.500</b>	<b>273,34</b>	<b>4.946,44</b>	<b>4.673,10</b>	<b>-94,47</b>
<b>2.550</b>	<b>278,81</b>	<b>5.024,63</b>	<b>4.745,82</b>	<b>-94,45</b>
<b>2.600</b>	<b>284,27</b>	<b>5.102,81</b>	<b>4.818,54</b>	<b>-94,43</b>

## Calcolo rimborso pensione da 2650 a 3200 € lordi/mese

Importo lordo della PENSIONE	Quanto Ti sta offrendo il Governo	Quanto ad oggi Ti spetterebbe	Quanto in MENO Stai ricevendo	Quanto Ti sta offrendo in % il Governo
Importo lordo mensile della tua pensione	Rimborso/Bonus presunto offerto al 1° di Agosto	Calcolo del Rimborso che ti spetta dal 2011 al 2015	Diff. tra quanto ti sta offrendo il Governo e quanto ti spetta	Percentuale dell'offerta sul totale che ti spetta
2.650	289,74	5.180,99	4.891,25	-94,41
2.700	295,21	5.259,18	4.963,97	-94,39
2.750	300,67	5.337,36	5.036,69	-94,37
2.800	306,14	5.415,54	5.109,40	-94,35
2.850	111,18	5.212,97	5.101,79	-97,87
2.900	0	5.286,28	5.286,28	-100,00
2.950	0	5.359,58	5.359,58	-100,00
3.000	0	5.713,47	5.713,47	-100,00
3.050	0	5.791,45	5.791,45	-100,00
3.100	0	5.869,43	5.869,43	-100,00
3.150	0	5.947,41	5.947,41	-100,00
3.200	0	6.025,39	6.025,39	-100,00

## Calcolo rimborso pensione da 3250 a 3800 € lordi/mese

Importo lordo della PENSIONE	Quanto Ti sta offrendo il Governo	Quanto ad oggi Ti spetterebbe	Quanto in MENO Stai ricevendo	Quanto Ti sta offrendo in % il Governo
Importo lordo mensile della tua pensione	Rimborso/Bonus presunto offerto al 1° di Agosto	Calcolo del Rimborso che ti spetta dal 2011 al 2015	Diff. tra quanto ti sta offrendo il Governo e quanto ti spetta	Percentuale dell'offerta sul totale che ti spetta
3.250	0	6.103,37	6.103,37	-100,00
3.300	0	6.181,35	6.181,35	-100,00
3.350	0	6.259,33	6.259,33	-100,00
3.400	0	6.337,32	6.337,32	-100,00
3.450	0	6.415,30	6.415,30	-100,00
3.500	0	6.493,28	6.493,28	-100,00
3.550	0	6.571,26	6.571,26	-100,00
3.600	0	6.649,24	6.649,24	-100,00
3.650	0	6.727,22	6.727,22	-100,00
3.700	0	6.805,20	6.805,20	-100,00
3.750	0	6.883,19	6.883,19	-100,00
3.800	0	6.961,17	6.961,17	-100,00

## Calcolo rimborso pensione da 3850 a 4850 € lordi/mese

Importo lordo della PENSIONE	Quanto Ti sta offrendo il Governo	Quanto ad oggi Ti spetterebbe	Quanto in MENO Stai ricevendo	Quanto Ti sta offrendo in % il Governo
Importo lordo mensile della tua pensione	Rimborso/Bonus presunto offerto al 1° di Agosto	Calcolo del Rimborso che ti spetta dal 2011 al 2015	Diff. tra quanto ti sta offrendo il Governo e quanto ti spetta	Percentuale dell'offerta sul totale che ti spetta
3.850	0	7.039,15	7.039,15	-100,00
3.900	0	7.117,13	7.117,13	-100,00
3.950	0	7.195,11	7.195,11	-100,00
4.000	0	7.273,09	7.273,09	-100,00
4.050	0	7.351,07	7.351,07	-100,00
4.100	0	7.429,05	7.429,05	-100,00
4.150	0	7.507,04	7.507,04	-100,00
4.200	0	7.585,02	7.585,02	-100,00
4.250	0	7.663,00	7.663,00	-100,00
4.300	0	7.740,98	7.740,98	-100,00
4.350	0	7.818,96	7.818,96	-100,00
4.850	0	8.598,77	8.598,77	-100,00

## Calcolo rimborso pensione da 5350 a 6850 € lordi/mese

<b>Importo lordo della PENSIONE</b>	<b>Quanto Ti sta offrendo il Governo</b>	<b>Quanto ad oggi Ti spetterebbe</b>	<b>Quanto in MENO Stai ricevendo</b>	<b>Quanto Ti sta offrendo in % il Governo</b>
Importo lordo mensile della tua pensione	Rimborso/Bonus presunto offerto al 1° di Agosto	Calcolo del Rimborso che ti spetta dal 2011 al 2015	Diff. tra quanto ti sta offrendo il Governo e quanto ti spetta	Percentuale dell'offerta sul totale che ti spetta
5.350	0	9.378,59	9.378,59	-100,00
5.850	0	10.158,40	10.158,40	-100,00
6.350	0	10.938,21	10.938,21	-100,00
6.850	0	11.718,03	11.718,03	-100,00



## PER LE PENSIONI SUPERIORI




**Fate una proporzione:**

**11.718:6.850 = X:** vostra pensione lorda

Es.: **11.718:6.850 = X: 10.000**


Risultato? **17.106,57 € ....RAPINATI**



# Forse **MODIFICANDO** la Costituzione?

1

- ✓ Si potranno favorire le nuove generazioni?
- ✓ Come? Togliendo ai vecchi per dare ai giovani?
- ✓ Nonostante le rassicurazioni di Mazziotti, non possiamo credere che la modifica dell'art. 38 (in sintesi, di anno in anno andranno ridefinite le risorse necessarie per assistenza e previdenza) **NON PORTI A MODIFICHE SOSTANZIALI della PREVIDENZA a favore dell'ASSISTENZA.**
- ✓ A bilancio INPS invariato (e con la UE come matrigna) il rimodellamento avverrà utilizzando i fondi previdenziali (CONTRIBUTIVI) PER FARE ASSISTENZA.
- ✓ Detto brutalmente, equità, ragionevolezza e non discriminazione tra generazioni significa che i pensionati “ricchi” dovranno sacrificare parte della loro pensione a favore dei pensionati (=assistiti) “poveri”.




## **MODIFICA art. 38**

2

Ecco allora la trovata: con la modifica dell'art. 38 della Costituzione si potrà ridurre la pensione ad alcuni per regalarla ad altri.


Insomma, i “diritti quesiti” non saranno più garantiti dalla Costituzione.



## **MODIFICA art. 38**

3

Il novellato articolo 38 non sarebbe peraltro esente da incostituzionalità, ponendosi in contraddizione con altri principi costituzionali, come quello che il trattamento di quiescenza è configurabile come **RETRIBUZIONE DIFFERITA**, secondo il principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (C. Costit. 316/2010 e 208/2014).



## **MODIFICA art. 38**

4


Altro punto critico: **il DOPPIO PRELIEVO:**

- uno **TRIBUTARIO** (per tutti i cittadini)
- uno **COLPENDE** solo i pensionati

si porrebbe in contrasto con gli art. 3-53 della Costituzione.

Ancora: quale sarà la **soglia** del “tributo”?

**Pensionato ricco (da 2000 euro lordi in su)...**  
**secondo Gutgeld (Corsera 17/06/17)**




## **MODIFICA art. 38**

5

Ulteriori ipotesi (di stampa e TV):

- fissare un **tetto pensionistico** “**massimo**” (2500-3000-5000 € lordi?) e ridistribuire il surplus alle pensioni basse.

**Poiché le nostre pensioni sono legate a contributi versati, si tratterebbe di un ESPROPRIO.**




## **MODIFICA art. 38**

6

Perché - invece di toccare la Costituzione – non ci si limita a **SEPARARE IL BILANCIO PREVIDENZIALE** da quello **ASSISTENZIALE** ?

Chiarezza nel bilancio INPS: la chiediamo da anni, dal momento che il bilancio previdenziale “puro” è in attivo (Brambilla) mentre quello assistenziale è “in rosso” (rossissimo).



## **MODIFICA art. 38**

7

Ancora, al netto delle spese assistenziali (GIAS) e delle tasse, la spesa effettiva per le pensioni scenderebbe ad una % di PIL in linea con quella della U.E. e sarebbe interamente coperta dai contributi previdenziali.

Invece, data la commistione, l'Italia è un fanalino di coda in tema di “**spesa pensionistica**”.

## **LE PENSIONI ALLA RESA DEI CONTI** *di Lorenzo Stevanato*

In Parlamento attende di essere approvata una proposta di legge costituzionale, diretta a modificare l'articolo 38 della Costituzione.

Si tratta della proposta di legge n. C3478, avente come primo firmatario l'onorevole Mazziotti di Celso, ora all'esame della commissione affari costituzionali della Camera.

La modifica costituzionale consiste nel prevedere che **gli obblighi per gli organi e gli istituti preposti alla previdenza e all'assistenza (in pratica, l'INPS) devono essere adempiuti "secondo principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione tra generazioni"**.

Quali ragioni muovono i presentatori di tale proposta di legge a voler modificare la Costituzione?

E' presto detto e lo si evince dalla **relazione di accompagnamento**, dove si sostiene che *"...ancora oggi molti pensionati ricevono pensioni generose nonostante un basso livello di contributi versati"*... che... *"la sostenibilità del sistema pensionistico è messa a dura prova dall'invecchiamento della popolazione... Se si va avanti così, le generazioni future avranno pensioni enormemente più basse di quelle di chi in pensione ci è già andato, se le avranno"* ed ancora che **"non si può considerare equo un Paese nel quale il sistema pensionistico discrimina fra pensionati di generazioni diverse."**

Appariranno evidenti la portata e le implicazioni concrete di queste poche parole introdotte nella Costituzione: *equità, ragionevolezza e non discriminazione tra generazioni*, alle quali si dovrà ispirare l'azione dell'INPS.

Perché - uno si chiede - **la discriminazione tra generazioni non è un evento piovuto dal cielo, ma è stata introdotta dallo stesso legislatore, prima con la riforma "Dini" poi, più severamente, con la riforma "Fornero"**.

Insomma - uno si chiede - per realizzare la "non discriminazione" tra le generazioni, **non sarebbe sufficiente una legge ordinaria** che, modificando l'attuale sistema previdenziale, ne correggesse gli elementi discriminanti in modo che le giovani generazioni, quando usciranno dal mondo del lavoro, possano godere di una pensione dignitosa?

**E ci si chiede ancora: forse che modificando la Costituzione, inserendo questi principi di diritto previdenziale, si avvierà un percorso di correzione del sistema "Dini-Fornero" più favorevole per i giovani, ma non penalizzante per i vecchi?**

Se così fosse, la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale ne soffrirebbe e, di questi tempi, con l'Europa che ci controlla i conti della spesa pubblica, non è una scelta politica plausibile.

Dunque, nonostante le rassicurazioni dell'on Mazziotti, secondo cui non c'è alcuna intenzione di toccare le pensioni in essere, non possiamo credere che questa sia la conseguenza della modifica costituzionale.

**In realtà, lo scopo dell'introduzione, nella Costituzione, dei principi di equità e di non discriminazione tra le generazioni è l'auto-correzione del sistema previdenziale. Il rimodellamento si realizzerà a bilancio INPS invariato e senza il sussidio della fiscalità generale, solo col diverso impiego e con la redistribuzione dei contributi versati ed acquisiti al bilancio INPS.**

**Detto brutalmente: equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni vuol dire che i “pensionati ricchi” dovranno sacrificare una parte della loro pensione a favore dei “pensionati poveri”.**

**Allora, ecco la trovata: con la modifica dell'art. 38 della Costituzione si potrà ridurre la pensione ad alcuni per elargirla ad altri, e questo si potrà fare perché i “diritti quesiti” non saranno più garantiti dalla Costituzione!**

Il novellato art. 38 non sarebbe, peraltro, esente da incoerenza intrinseca alla Costituzione stessa, ponendosi **in contraddizione con altri principi costituzionali**, come quello che il trattamento di quiescenza è configurabile quale **retribuzione differita**, secondo il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato, come ci ha insegnato la Corte costituzionale (sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010).

**Altro punto critico: l'introduzione di un doppio prelievo**, l'uno tributario condiviso con tutti gli altri cittadini ed un secondo, dedicato esclusivamente ai pensionati, interno al circuito previdenziale, finirebbe per porsi in contraddizione con gli art. 3 e 53 della stessa Costituzione.

**A nulla rileva, infatti, che il prelievo sia destinato al bilancio INPS anziché a quello dello Stato.** Invero, la natura tributaria di una prestazione imposta non deriva dal fatto che il destinatario sia lo Stato, ben potendo essere anche un altro ente, come un Comune, o un Consorzio di bonifica, tanto per citare qualche caso, a tutti noto, di soggetti attivi d'imposta diversi dallo Stato.

**Indeterminata, stante il carattere di principio della proposta di legge costituzionale, è la soglia sulla quale l'INPS inciderà** (qual è il pensionato "ricco" e qual è quello "povero"?). La risposta al quesito sarà demandata alla legge ordinaria.

Si può comunque ipotizzare che, se si vorrà conferire effettività al nuovo sistema "solidaristico intergenerazionale", **la scure non potrà abbattersi soltanto su pensioni di importo molto elevato poiché, essendo poco numerose, darebbero un ricavo modesto.**

Si può trarre qualche elemento previsionale dal dibattito che, da tempo, si sta svolgendo sul tema del ricalcolo, contributivo o forfettario, delle “generose” pensioni in essere.

**Al riguardo, una significativa indicazione proviene dal commissario alla *spending review* Yoram Gutgeld, già consigliere economico del Governo Renzi che, in un'intervista apparsa sul Corriere della Sera del 17 giugno 2017, indica **2000 euro mensili lordi** (pari a circa **1500 euro mensili netti**) come soglia per conferire effettività alla misura.**

In tal caso, i pensionati candidati ai tagli, ahimè, sarebbero ben **4,5 milioni**.

Circolano poi, negli organi di informazione, ulteriori ipotesi, come quella di fissare un **tetto massimo di 2500, oppure 3000, oppure 5000 euro lordi** alle pensioni più elevate in essere, ridistribuendo sulle altre il di più (ma come?). Tutto questo, naturalmente, senza considerare che **quelle pensioni non sono un regalo dell'INPS ma rappresentano la restituzione assicurativa di (proporzionalmente elevati) contributi versati durante gli anni di lavoro. Cioè si tratterebbe di un esproprio.**

Questo, dunque, è lo stato dell'arte sul quale matura la proposta di modifica costituzionale: **non c'è da stare allegri!**

**Ma perché, invece** di almanaccare modifiche ai principi costituzionali di diritto previdenziale e sociale, con l'intento dissimulato di livellare le pensioni, **non si pensa a separare l'assistenza dalla previdenza, come molti studiosi sostengono da tempo?**

La separazione garantirebbe **finalmente trasparenza e chiarezza** nel bilancio INPS, evitando la confusione tra i due diversi sistemi.

Infatti, la commistione tra assistenza e previdenza perdura anche dopo l'introduzione nell'INPS, con l'art. 37 della legge n. 88 del 1989, della gestione autonoma dei trattamenti assistenziali (**GIAS**).

Cosicché i contributi che vengono versati per garantire in futuro i trattamenti pensionistici finiscono in **un unico bilancio, all'interno del quale l'INPS si destreggia per poter erogare anche le prestazioni assistenziali.**

**Da ciò deriva, inevitabilmente, l'assorbimento di risorse contributive nelle erogazioni assistenziali e sociali.**

**Vi è un'ulteriore e non marginale ragione** che dovrebbe spingere a realizzare la separazione, ed è questa:

**la spesa effettiva per pensioni, al netto delle tasse e delle ingenti somme della gestione assistenziale GIAS, scenderebbe ad una percentuale del PIL in linea con quella degli altri Paesi comunitari**

**e sarebbe interamente coperta dalle entrate contributive** (con le riforme previdenziali via via attuate, fino alla riforma “Fornero”, il sistema previdenziale italiano è divenuto perfettamente sostenibile).

**Invece, nel confronto con gli altri Paesi europei l'Italia si posiziona, a causa dell'anzidetta commistione, agli ultimi posti delle classifiche in tema di spesa pensionistica**, con tutte le relative conseguenze negative in termini, non solo di immagine, ma anche di “attenzione” comunitaria alle dinamiche potenzialmente fuori controllo della spesa pubblica.

**Appare quindi opportuno che si proceda ad una riforma radicale della gestione assistenziale svolta dall'INPS, separandola da quella previdenziale**, auspicabilmente mediante l'istituzione di un nuovo e diverso organismo che se ne occupi.

**Per ottenere ciò, sembra infatti necessario che la funzione assistenziale sia sottratta all'INPS**, il quale deve esclusivamente svolgere la funzione previdenziale assicurativa che per legge gli appartiene, e che le erogazioni assistenziali siano invece affidate ad un ente diverso, convenientemente attrezzato ad occuparsene in maniera equa ed efficace.

**Per far questo non occorre ricorrere a complesse modifiche costituzionali:**

**BASTA UNA LEGGE ORDINARIA.**